

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2416

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNI, TORCHIO, BERNI, CARLI, CASTELLOTTI, FRANCESCO
FERRARI, LATTANZIO, RICCIUTI, LUIGI RINALDI, TEALDI,
URSO, ZAMBON, ZARRO, GIOVANARDI, DELFINO, ALOISE,
PERRONE, PATRIA**

Norme per il miglioramento qualitativo delle produzioni vegetali ed animali e per l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Presentata il 17 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le attività agricole, al pari di molte altre attività, hanno avuto nei decenni trascorsi uno sviluppo molto forte, non solo in Italia ma in tutto il mondo, consentendo di triplicare quasi la produzione di prodotti alimentari. Tali incrementi hanno contribuito a soddisfare la crescente domanda dovuta all'espansione della popolazione, all'aumento del reddito individuale e alle accresciute necessità di mangimi per animali determinate dalla forte ascesa registrata per generi quali carne e latte.

Questa crescita senza precedenti nella produzione alimentare è stata resa possi-

bile in parte da una dilatazione della base produttiva, ma soprattutto da un consistente aumento della produttività, che è stato ottenuto, negli ultimi anni, mediante:

la sostituzione di un ampio ventaglio di sementi con un ristretto numero di nuove varietà destinate a ottimizzare le rese, a facilitare raccolti multipli e resistere alle malattie;

l'uso di maggiori quantitativi di fertilizzanti chimici;

l'uso delle superfici irrigate, la cui estensione in Italia è più che raddoppiata.

Attualmente, l'obiettivo dell'aumento della produzione agricola risulta sempre più difficile da raggiungere a causa delle caratteristiche proprie delle politiche agricole e dell'insieme di altri fattori di tipo politico, sociale ed economico.

In ogni caso la politica della produttività ha generato alcuni inconvenienti che hanno spinto quasi tutti i Governi e la Comunità europea a stabilire delle norme, in direzione sia di agricolture più pulite e meno « quantitative » sia di prodotti di qualità e, all'interno di questi, dei prodotti biologici. In proposito, riveste particolare rilievo l'esigenza di offrire sicurezza al consumatore e certezza al produttore sulla maggior parte dei prodotti agro-alimentari che devono essere più garantiti sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello qualitativo.

Partendo dalla premessa che l'agricoltura, sia essa finalizzata alla produzione vegetale che a quella animale, è attività biologica per definizione, che ha luogo nell'ambiente, e più precisamente in particolari ecosistemi, è necessario sviluppare un'adeguata conoscenza delle loro caratteristiche, valutare la potenzialità in relazione a vari usi agricoli ed alle possibili trasformazioni che essi possono indurvi. Si delinea quindi la necessità di sviluppare le attività agricole anche in rapporto alle caratteristiche dell'ecosistema. In relazione a questa differenziazione delle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere le attività agricole sarà possibile individuare diverse strategie operative. Una, ad esempio, che realizza la produzione, escludendo l'impiego di sostanze ottenute mediante sintesi organiche o inorganiche, ma utilizzando solo sostanze naturali non sottoposte a procedimenti chimico-fisici, quali, ad esempio, estrazioni; un'altra, che realizza le produzioni impiegando anche mezzi tecnici di natura chimica regolarmente autorizzati, ma sempre nell'ambito di una condizione di compatibilità con l'ecosistema.

Entrambe le strategie di produzione, adeguatamente impiegate, adempiono sia allo scopo di una gestione ottimale e sostenibile nel lungo termine delle risorse am-

bientali, costituendo esse stesse un sistema di protezione e sostentamento dell'ecosistema, sia a quello di fornire prodotti di pari affidabilità nutritiva e sanitaria.

In tale ottica la presente proposta di legge assume come obiettivo essenziale la razionalizzazione e l'innovazione dei mezzi tecnici e delle tecnologie utilizzati nella produzione sia vegetale che animale, in modo da contribuire, più efficacemente, alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle condizioni ambientali. Non vi è da sorprendersi se proprio gli imprenditori agricoli reclamano la riduzione ed un effettivo controllo dell'impiego dei mezzi chimici sulla base di alcune considerazioni in ordine ai costi (900 miliardi per i fitofarmaci ed altri 1.000 miliardi per i concimi di sintesi), agli effetti sulla loro salute ed al tiro incrociato che subiscono da parte degli industriali e dei commercianti.

In attuazione della normativa comunitaria sulla riduzione di alcuni mezzi tecnici e sul sostegno dell'agricoltura eco-compatibile sono state previste al capo II (articoli da 2 a 7) le modalità per l'attuazione di tale normativa.

Per realizzare le finalità dell'agricoltura eco-compatibile è prevista l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di un apposito piano, precisandone nel capo III (articolo 8) i contenuti, le azioni e le procedure, con particolare attenzione rivolta anche alle modalità di istruttoria e di partecipazione dei soggetti interessati.

Il piano, i cui contenuti sono indicati dall'articolo 8 della proposta di legge, costituisce uno strumento di indirizzo, di programmazione e di gestione orientato in modo interdisciplinare in tutta l'ampia sfera delle connessioni dell'agricoltura con le altre attività.

Altro aspetto importante da sottolineare riguarda la disorganicità e le sovrapposizioni di competenze attualmente esistenti nella materia: solo a livello centrale sono sparse tra i Ministeri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni

culturali ed ambientali, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per citare i più importanti.

Eguale frammentario e complesso risulta il corpo normativo con la conseguenza di provocare confusione, disuguaglianza ed inefficienza.

Per far fronte a tali difficoltà è opportuno creare una sede di effettivo coordinamento ed in questa ottica l'articolo 1 della proposta di legge prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da superare le istanze specifiche dei singoli ministeri.

L'articolo 9 dello stesso capo III prevede poi la costituzione di un'Agenzia, quale organismo di istruttoria tecnica e di supporto per il Comitato di cui all'articolo 1, costituita nella forma della società per azioni.

Il capo IV (articoli da 10 a 15) prevede inoltre una serie di incentivi per le produzioni eco-compatibili.

D'altra parte bisogna tener conto che in materia di commercializzazione e di utilizzazione dei prodotti fitosanitari è stata emanata la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che si propone l'armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le condizioni e le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

In particolare, la direttiva prevede che l'autorizzazione deve essere limitata ai prodotti fitosanitari contenenti determi-

nate sostanze attive, fissate a livello comunitario in base alle loro proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche e comprese in uno specifico elenco comunitario.

La direttiva prevede, altresì, una procedura comunitaria per valutare l'inserimento di una sostanza attiva nel predetto elenco, precisando quali documenti l'interessato deve presentare.

Ciascuno Stato membro, quindi, potrà autorizzare la commercializzazione soltanto dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive inserite nell'elenco comunitario, di cui si prevede il periodico riesame sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica.

La normativa comunitaria contiene, inoltre, una disciplina transitoria al fine di consentire l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora iscritta nell'elenco.

Particolare rilievo assume l'esigenza avvertita dalla direttiva di una stretta collaborazione tra gli Stati membri, ed in tale ottica si prevede un sistema di comunicazione reciproca delle informazioni e si affida un ruolo significativo al comitato fitosanitario permanente istituito con decisione 76/894/CEE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* L. 340 del 9 dicembre 1976, pag. 25), con compiti consultivi e di istruttoria.

Il capo V della presente proposta di legge intende dare attuazione alla richiamata direttiva tenendo conto che il termine per il suo recepimento è indicato al 15 luglio 1993.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'AGRICOLTURA ECO-COMPATIBILE

ART. 1.

1. È istituito il Comitato interministeriale per l'agricoltura eco-compatibile, di seguito denominato « Comitato », allo scopo di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale, in relazione alla integrazione di reddito dei produttori agricoli che può derivare dallo svolgimento di attività che abbiano effetti positivi per l'ambiente.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto dal Ministro della sanità, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

3. Entro il 1° giugno di ogni anno il Ministero dell'ambiente comunica al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il fabbisogno finanziario necessario ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari nelle materie disciplinate dalla presente legge.

4. Le funzioni di programmazione, attuazione e coordinamento per l'attuazione della presente legge sono svolte dal Comitato, il quale delibera previa istruttoria dell'Agenzia di cui all'articolo 9.

5. Il Comitato formula proposte ai fini dell'attuazione in via regolamentare di cui all'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, delle direttive comunitarie relative alle materie disciplinate dalla presente legge, qualora esse rientrino nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 86 del 1989.

6. Il Comitato esercita altresì la funzione di indirizzo e coordinamento, in relazione ad esigenze di carattere unitario, delle attività amministrative delle regioni nelle materie disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 86 del 1989, mediante deliberazione adottata su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, d'intesa con i Ministri competenti.

7. Il Comitato esercita, in particolare, le funzioni relative al rilascio, alla revisione ed al ritiro di autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui alla direttiva 91/414/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

CAPO II

SOSTEGNO DELLE PRODUZIONI ECO-COMPATIBILI

ART. 2.

1. I regimi di aiuto previsti dalla presente legge nonché l'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono applicabili, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione dei regolamenti comunitari che recano disposizioni per l'agricoltura:

a) agli imprenditori agricoli che hanno aderito al programma di messa a riposo dei terreni per realizzare produzioni non alimentari ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e del regolamento (CEE) 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993;

b) agli imprenditori agricoli che assumono gli impegni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativamente alle diverse misure ivi previste.

2. La quota nazionale a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo è stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Il Comitato approva i disciplinari recanti gli obblighi che i beneficiari degli aiuti devono osservare, redatti su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 9 o delle organizzazioni che abbiano stipulato accordi interprofessionali concernenti produzioni eco-compatibili, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88.

ART. 3.

1. I regimi di aiuto di cui alla presente legge sono applicabili a condizione che gli interessati assumano gli impegni previsti dalla normativa comunitaria relativamente alle diverse misure, conformemente ai disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 2, previa presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di apposita domanda e dei certificati di conformità ai disciplinari rilasciati dagli enti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e).

ART. 4.

1. Gli aiuti sono concessi dall'AIMA agli imprenditori agricoli, di preferenza coltivatori diretti, singoli o associati, e agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, con le modalità e nelle stesse misure previste dall'articolo 4 del citato regolamento CEE 334/93.

2. Gli aiuti possono essere concessi anche agli imprenditori affittuari i quali si impegnino per un periodo di tempo inferiore a quello previsto per le diverse misure, ma comunque fino al termine del contratto di affitto.

ART. 5.

1. La verifica ed il controllo del rispetto delle condizioni previste dai citati regolamenti (CEE) 2078/92 e (CEE) 334/93 e dalla presente legge sono effettuati dall'AIMA.

ART. 6.

1. Su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 9 il Comitato delibera in merito:

a) ai parametri per la estensivizzazione dei terreni o per il mantenimento della produzione estensiva già avviata o per la riconversione dei seminativi in pascoli estensivi, nonché al periodo di riferimento per l'attuazione degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CEE) 2078/92;

b) alle diverse misure degli aiuti concessi in relazione alle diverse pratiche previste per l'attuazione degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (CEE) 2078/92.

ART. 7.

1. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con l'indennità compensativa concessa per le zone di montagna e svantaggiate ai sensi del citato regolamento (CEE) 2328/91.

CAPO III

ORGANISMI DI DISCIPLINA DEI MEZZI
TECNICI E DEGLI ALTRI ELEMENTI
NECESSARI PER LO SVILUPPO DEL-
L'AGRICOLTURA ECO-COMPATIBILE

ART. 8.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

propone per l'approvazione, per ciascun triennio, al Comitato, il piano triennale relativo all'agricoltura eco-compatibile.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste acquisisce sulla proposta di piano e, successivamente, almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per quanto riguarda l'attuazione del piano stesso, il parere delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle imprese produttrici dei mezzi tecnici e delle tecnologie utilizzati per l'agricoltura eco-compatibile, a carattere nazionale.

3. Le indicazioni contenute nel piano costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento, in funzione delle esigenze di carattere unitario perseguite dalla presente legge, per gli atti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per quelli emanati dalle regioni in relazione alle funzioni proprie e a quelle delegate dallo Stato.

4. Con le disposizioni del piano si provvede in particolare a:

a) determinare criteri, valori guida e metodologie per la razionalizzazione dell'impiego dei mezzi e delle tecnologie utilizzati nella produzione, conservazione e commercializzazione dei prodotti vegetali ed animali;

b) stabilire metodi e parametri per la classificazione e per la certificazione dei mezzi e delle tecnologie innovativi impiegati in agricoltura;

c) predisporre un sistema organico per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo ed il controllo dei mezzi e delle tecnologie utilizzati per l'agricoltura eco-compatibile e per il loro concreto trasferimento applicativo, anche mediante lo sviluppo dell'informazione, della consulenza e dell'assistenza tecnica alle imprese agricole, con particolare riguardo a quella realizzata dai servizi di divulgazione di cui al regolamento (CEE) 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) prevedere metodi e modalità per l'esercizio della vigilanza e per lo svolgimento dei controlli anche sui prodotti di importazione, da affidare anche ad organismi privati, appositamente autorizzati in base alla idoneità tecnica, alla dotazione di attrezzature e servizi adeguati, alla redazione di un piano-tipo di controllo ed alla indipendenza nei confronti degli operatori controllati;

e) definire sistemi di certificazione attestanti il rispetto dei criteri, dei metodi e dei relativi disciplinari effettuata da un organismo che soddisfi i requisiti definiti nella normativa CEN/CENELEC n. EN/45011 del 26 giugno 1989;

f) promuovere la realizzazione di piani finalizzati di monitoraggio sui livelli di inquinamento dei terreni e delle falde acquifere, derivanti da fonti sia agricole sia extragricole;

g) predisporre servizi per la diffusione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale;

h) prevedere la concessione di contributi ad organismi di produttori agricoli costituiti per l'approvvigionamento, in forma collettiva, di mezzi tecnici, di prodotti fitosanitari e di prodotti petroliferi utilizzati conformemente ad appositi disciplinari redatti dagli stessi organismi;

i) prevedere la concessione di contributi alle imprese di produzione e di distribuzione che sottoscrivono contratti di vendita con gli organismi di cui alla lettera h).

ART. 9

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita la società « Agenzia per l'agricoltura eco-compatibile - APAEC Spa » con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna.

Il capitale è sottoscritto per 500 azioni dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria individuati, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e per le restanti 500, in quote uguali, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL).

2. L'APAEC - Spa ha per oggetto lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-scientifica per lo sviluppo dell'agricoltura eco-compatibile. L'APAEC - Spa, in particolare:

a) svolge l'istruttoria per l'adozione delle delibere del Comitato;

b) esegue monitoraggi per la rilevazione dei dati richiesti dal Comitato, dalle regioni e dalle province, ai fini dell'attuazione della presente legge;

c) effettua i controlli previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera d);

d) svolge i compiti della Commissione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

e) promuove e realizza studi e ricerche per la individuazione di tecnologie ecologicamente compatibili.

3. L'APAEC - Spa è amministrata da un consiglio di sette membri, il cui presidente è nominato dal Comitato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, tre dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e uno ciascuno dall'ENEA, dall'Istituto superiore di sanità e dall'ISPESL.

4. Il collegio dei sindaci dell'APAEC - Spa è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, e da quattro membri nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

CAPO IV

INCENTIVI E SOSTEGNI PER L'AGRI-
COLTURA ECO-COMPATIBILE

ART. 10.

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su mezzi tecnici, tecnologie, impiantistica ed infrastrutture aziendali che siano certificati in base alle norme del piano di cui all'articolo 8, sono ridotte dell'80 per cento.

2. Il costo della certificazione è a carico delle imprese produttrici o fornitrici dei prodotti e dei servizi di cui al comma 1.

ART. 11.

1. Per le opere di miglioramento fondiario, di difesa del suolo, di ricostruzione del paesaggio, irrigue di prevenzione degli incendi e delle slavine, ricomprese nel piano di cui all'articolo 8, si applicano i seguenti benefici:

a) sono concessi agli imprenditori agricoli, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi forestali e ad altre organizzazioni di imprenditori agricoli, che provvedano a realizzare le opere stesse, contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, per la restante quota, finanziamenti decennali al tasso fisso del 2 per cento;

b) le aliquote dell'IVA relativa alle cessioni di manufatti, materiali e servizi necessari alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono ridotte del 95 per cento.

ART. 12.

1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle plastiche, degli imballaggi e dei contenitori di fertilizzanti e fitofarmaci.

2. È istituito il Consorzio obbligatorio delle plastiche e degli imballaggi, di seguito denominato « Consorzio », al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio, su tutto il territorio nazionale:

a) assicura la raccolta delle plastiche, degli imballaggi e dei contenitori di cui al comma 1, e ne organizza lo stoccaggio;

b) cede i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicura l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso il riciclaggio non sia possibile o non sia economicamente conveniente, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuove lo svolgimento di indagini e di ricerche tecnico-scientifiche per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

3. Al Consorzio partecipano, in forma paritetica, le organizzazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni delle imprese industriali che smaltiscono gli imballaggi ed i contenitori di cui al comma 1.

4. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. A decorrere dalla scadenza del termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio, chiunque detiene i prodotti di cui al comma 1 è obbligato al loro conferimento al Consorzio stesso, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio medesimo.

6. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo sui prodotti oggetto dell'attività del Consorzio stesso, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli

imprenditori versano direttamente al Consorzio i proventi del sovrapprezzo.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprire con l'applicazione del sovrapprezzo stesso.

ART. 13.

1. La società « Risanamento agro industriale zuccheri RIBS - Spa », istituita con legge 19 dicembre 1983, n. 700, è autorizzata ad effettuare gli interventi previsti dalla citata legge n. 700 del 1983 a favore delle società costituite da imprenditori agricoli che producono carburante combustibile denominato « biodiesel » attraverso la esterificazione dell'olio dei semi oleosi provenienti, per almeno il settanta per cento, dalle aziende degli stessi imprenditori agricoli.

2. L'AIMA è autorizzata ad erogare aiuti agli imprenditori agricoli di cui al comma 1, al fine di promuovere le colture con basso impatto ambientale, destinate alla produzione di « biodiesel », nella misura rispettivamente, di lire 30 miliardi per il 1994 e di lire 40 miliardi per il 1995. Le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito dal comma 1 sono fissate dall'AIMA con apposito disciplinare.

ART. 14.

1. La RIBS Spa può intervenire, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 209, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, a favore delle società per azioni aventi per oggetto esclusivo l'approvvigionamento, alle migliori condizioni, di mezzi tecnici di produzione e di consumi intermedi necessari all'esercizio delle attività agricole eco-compatibili e delle attività connesse costituite o parteci-

pate in maggioranza da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. L'oggetto sociale delle società per azioni cui al comma 1 non può prevedere lo svolgimento di attività di commercializzazione diretta, la quale sarà effettuata da agenti in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le società per azioni di cui al comma 1 possono compiere, direttamente o tramite intermediari, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonché di anticipazione finanziaria agli agenti di cui al comma 2.

4. Alle società per azioni di cui al comma 1 sono estese le provvidenze creditizie, fideiussorie e fiscali previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi.

ART. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, pari a lire 80 miliardi per il 1993 e a lire 100 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

CAPO V

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

ART. 16.

1. Con le disposizioni del presente capo è data attuazione alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2. I prodotti fitosanitari definiti dall'articolo 2 della citata direttiva 91/414/CEE possono essere immessi in commercio e utilizzati sul territorio nazionale soltanto previa autorizzazione rilasciata dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della citata direttiva 91/414/CEE.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per l'immissione in commercio e per l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari è subordinato al loro corretto impiego, che comporta il rispetto di tutte le condizioni stabilite dall'articolo 4 della citata direttiva 91/414/CEE e previste sulle etichette, e l'applicazione dei principi della buona pratica fitosanitaria.

4. Il Comitato è tenuto ad accogliere ed esaminare le domande di autorizzazione presentate ed a decidere in merito entro i termini fissati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere corredata, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo capoverso, della citata direttiva 91/414/CEE, a condizioni risultanti dall'applicazione di altre misure relative alle condizioni di distribuzione e d'impiego dei prodotti fitosanitari, volte a garantire la protezione della salute dei distributori, degli utilizzatori e dei lavoratori interessati.

6. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere corredata, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo capoverso, della citata direttiva 91/414/CEE, da restrizioni d'impiego, dovute a diverse abitudini alimentari, necessarie per evitare di esporre ai rischi di una contaminazione dietetica i consumatori di prodotti trattati che superano la dose giornaliera accettabile dei residui di cui alla medesima direttiva.

ART. 17

1. Le sostanze attive definite dall'articolo 2 della citata direttiva 91/414/CEE e destinate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari devono essere iscritte nell'allegato I alla medesima direttiva per

un periodo iniziale non superiore a dieci anni, sempre che vengano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 della citata direttiva 91/414/CEE e secondo le modalità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva.

ART. 18.

1. Il detentore di un'autorizzazione ovvero coloro ai quali, conformemente all'articolo 20, è stata accordata un'estensione del campo di applicazione, devono comunicare al Comitato qualsiasi nuova informazione sugli effetti potenzialmente pericolosi, per la salute dell'uomo e degli animali, nonché per le acque sotterranee, di un prodotto fitosanitario o dei residui di una sostanza attiva, o sui loro effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

ART. 19.

1. Il Comitato può autorizzare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva 91/414/CEE, per un periodo non superiore a tre anni, l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non compresa nell'allegato I alla citata direttiva 91/414/CEE e non ancora in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato può autorizzare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva 91/414/CEE, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva stessa, l'immissione in commercio nel territorio nazionale di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I alla citata direttiva 91/414/CEE e che si trovano già sul mercato alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato può autorizzare, in circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della citata direttiva 91/414/CEE, l'immissione in commercio, per un periodo massimo di centoventi giorni, di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni della citata direttiva 91/414/

CEE per un'utilizzazione limitata e controllata, purché ciò sia reso necessario da un pericolo imprevedibile che non può essere fronteggiato con altri mezzi.

ART. 20

1. Gli organismi ufficiali o scientifici di ricerca, impegnati in agricoltura, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli utilizzatori professionali possono chiedere al Comitato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo capoverso, della citata direttiva 91/414/CEE, l'estensione del campo di applicazione di un prodotto fitosanitario già autorizzato per scopi diversi da quelli stabiliti dalla relativa autorizzazione.

2. Il Comitato è tenuto a concedere l'estensione del campo di applicazione di un prodotto fitosanitario autorizzato quando vi sia un interesse pubblico, a condizione che:

a) il richiedente abbia presentato la documentazione corredata da informazioni motivanti l'estensione del campo di applicazione;

b) il Comitato stesso abbia constatato che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *b)*, punti III), IV) e V), della citata direttiva 91/414/CEE, siano soddisfatte;

c) sia garantita un'informazione completa e specifica diretta agli utilizzatori circa le istruzioni per l'uso, provvedendo al completamento dell'etichettatura.

ART. 21.

1. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 11 della citata direttiva 91/414/CEE, qualora abbia un motivo valido di ritenere che un prodotto da esso autorizzato costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, può limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso o la vendita nel territorio italiano.

2. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della citata direttiva 91/414/CEE, per le sostanze attive già sul mercato alla data di entrata in vigore della presente legge, può continuare ad applicare la normativa vigente per quanto attiene ai dati prescritti, sino a quando dette sostanze non saranno iscritte nell'allegato I alla citata direttiva 91/414/CEE.

ART. 22.

1. Al fine della protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali nella materia disciplinata dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

2. Alle misure per l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti fitosanitari, prescritte dall'articolo 16 della citata direttiva 91/414/CEE, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.

3. Alle misure di controllo prescritte dall'articolo 17 della citata direttiva 91/414/CEE si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1968, n. 1255, e di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.